

Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove l'implementazione dei servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie e favorisce l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali dedicati alle dinamiche familiari, quale motore dell'inclusione sociale e della solidarietà nella lotta alle disuguaglianze. A tal fine la presente legge detta disposizioni in materia di Consultori familiari nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), di seguito, per brevità, definiti "Consultori del S.S.R.".
2. Fatta salva l'esigenza di favorire l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi sociali e socio-educativi a sostegno delle coppie e delle famiglie per i quali si applicano le disposizioni della relativa disciplina di settore e, in particolare, quelle della legge regionale 2 maggio 1995, n. 95 (Provvidenze in favore della famiglia).

Art. 2 (Attività dei Consultori del S.S.R.)

1. Nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale i servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, ai sensi decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), sono garantiti dai Consultori del S.S.R..
2. I Consultori del S.S.R., nel quadro delle competenze di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei Consultori familiari) e nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, assicurano, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) in favore delle donne, dei minori e delle famiglie, garantendo in particolare le prestazioni sanitarie, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, infermieristiche, riabilitative e preventive.
3. Ai Consultori del S.S.R. spettano, inoltre, le seguenti specifiche funzioni:
 - a) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché le indicazioni sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare secondo quanto previsto alle lettere d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'articolo 1 della l. 405/1975;
 - b) le attività di prevenzione previste nel Piano Regionale di Prevenzione, in conformità alla programmazione nazionale;
 - c) l'informazione relativa a quanto previsto all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di

farmaci) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 119/2017;

- d) l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo, nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2012, n. 56 (Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore);
 - e) l'assistenza domiciliare alla puerpera dopo il parto secondo quanto previsto all'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1990, n. 35 (Norme per la tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato).
4. I Consultori del S.S.R. collaborano alle attività del Comitato Percorso Nascita regionale e dei comitati aziendali istituiti in attuazione del documento approvato in sede di Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, n. 242/CSR (Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo) e provvedono a dare attuazione a quanto previsto nei documenti tecnici elaborati dai medesimi organismi.
5. I programmi aziendali di prevenzione e i progetti informativi e di educazione alla salute nelle scuole devono essere adeguati all'età dei bambini e degli adolescenti coinvolti. A tal fine i contenuti e gli aspetti metodologici degli stessi devono essere definiti con il supporto di figure specialistiche di settore e, in particolare, con gli psicologi dell'età evolutiva delle Aziende sanitarie locali.

Art. 3

(Organizzazione e funzionamento dei Consultori del S.S.R.)

1. I Consultori del S.S.R. sono strutture sanitarie a libero accesso deputate alla protezione, prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolte alla donna in tutto il suo ciclo di vita, compresa la gravidanza, ai minori e alle famiglie all'interno del contesto comunitario di riferimento.
2. Tutte le sedi dei Consultori del S.S.R. devono essere dotate di locali e spazi adeguati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate ed essere conformi ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti dalla normativa vigente per la tipologia di struttura.
3. Le attività dei Consultori del S.S.R. devono essere definite e coordinate, sia sul piano del funzionamento interno, sia sul piano dell'integrazione in rete, con gli altri servizi sanitari, territoriali e ospedalieri, e con gli altri attori della Rete Materno Infantile. L'integrazione con le attività degli enti che operano nel settore sociale è regolata all'articolo 5.
4. I Consultori del S.S.R. svolgono la propria attività in integrazione con tutti i professionisti dell'area sanitaria afferenti ai servizi ospedalieri e territoriali, soprattutto con quelli dedicati alla presa in carico della persona, quelli rientranti nell'area dell'assistenza primaria e quelli diretti alla tutela della salute del bambino nei "primi 1.000 giorni", della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale e della salute mentale.
5. L'attività dei Consultori del S.S.R. può svolgersi all'interno delle Case della Comunità, privilegiando soluzioni logistiche che tutelino la riservatezza.
6. I Consultori del S.S.R. sono tenuti a rendicontare le attività svolte anche mediante la compilazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture

sanitarie e l'invio dei flussi informativi nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (N.S.I.S.).

Art. 4
(Programmazione)

1. La rete dei Consultori del S.S.R. per la tutela della salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, è definita nel quadro della programmazione sanitaria regionale.
2. Il fabbisogno di Consultori del S.S.R. deve rispettare gli standard nazionali previsti dal d.m. 77/2022.

Art. 5
(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali le A.S.L. possono stipulare accordi che prevedono il coinvolgimento dei Consultori del S.S.R. e i soggetti, pubblici o privati, previsti dalla l.r. 95/1995 per la presa in carico complessiva della persona, nel rispetto della disciplina di settore e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse di rispettiva competenza.
2. I Consultori del S.S.R. collaborano con i centri antiviolenza secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate).

Art. 6
(Personale dei Consultori del S.S.R.)

1. Le figure professionali chiamate ad operare nei Consultori del S.S.R. sono quelle previste dal d.m. 77/2022.
2. Il personale dei Consultori del S.S.R. deve essere in possesso dei crediti formativi previsti in base al sistema di educazione continua ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
3. L'attività di aggiornamento e di qualificazione professionale degli operatori dei Consultori del S.S.R. deve assicurare, in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo.
4. L'apporto di altre figure non sanitarie è assicurato attraverso gli strumenti di collaborazione previsti all'articolo 5.

Art. 7
(Autorizzazione e accreditamento dei Consultori del S.S.R.)

1. I Consultori del S.S.R. devono essere in possesso dei requisiti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento previsti dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).
2. L'esercizio dell'attività di Consultori del S.S.R. da parte delle strutture private è regolato dal d.lgs. 502/1992 e dalla l.r. 32/2007.

Art. 8

(Gratuità delle prestazioni sanitarie rese dai Consultori del S.S.R.)

1. Ai sensi del d.m. 77/2022 le prestazioni sanitarie rese dai Consultori del S.S.R. nell'ambito delle proprie competenze, come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e dall'articolo 2 della presente legge, sono ad accesso diretto e gratuito per i cittadini italiani ed europei. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale e per quelli non in regola con il permesso di soggiorno trovano rispettivamente applicazione gli articoli 62 e 63 del medesimo D.P.C.M., secondo i principi di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti.
2. Le A.S.L. valorizzano le prestazioni rese dai Consultori del S.S.R. a favore di utenti non iscritti al S.S.N. e attivano le procedure di recupero nei confronti delle istituzioni competenti dei Paesi di provenienza degli stessi, secondo le vigenti regole della mobilità sanitaria internazionale.

Art. 9

(Vigilanza e controllo sui Consultori del S.S.R.)

1. La vigilanza tecnico-sanitaria sui Consultori del S.S.R. spetta alle A.S.L. territorialmente competenti secondo quanto previsto all'articolo 4 della l.r. 32/2007. Spetta altresì alle A.S.L. il controllo sulle attività svolte nei Consultori del S.S.R. nell'ambito della programmazione regionale e aziendale.

Art. 10

(Finanziamento)

1. I Consultori del S.S.R. sono finanziati, tramite le A.S.L., con il Fondo sanitario regionale e possono partecipare altresì a progetti socio-sanitari sovvenzionati con altre risorse pubbliche, regionali e/o nazionali e fondi europei, nel rispetto della normativa vigente, anche in collaborazione con gli enti territoriali e gli enti pubblici, privati e di privato sociale, che erogano servizi e prestazioni per la famiglia.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del 25.11.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/PF/lc